

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “IL PROGETTO”

TITOLO I – DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione sportiva dilettantistica “Il Progetto”, associazione senza finalità di lucro, a tempo indeterminato, che riunisce tutti cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.

L'Associazione ha sede in Pinzano al Tagliamento, località Borgo Ampiano n. 43/A. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e opera nei settori sportivo, ricreativo e culturale, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale), alle federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali che locali. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero.

TITOLO II – SCOPO E ATTIVITA'

ART. 2

L'Associazione è aperta a tutti ed esclude qualsiasi forma di discriminazione basata sulla razza, il credo religioso, la condizione sociale o la preferenza sessuale; si propone come centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi, educativi, formativi, culturali, sociali, di tutela e valorizzazione ambientale per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Persegue altresì le finalità legate allo sviluppo del territorio e alla sua valorizzazione e promozione. Promuove il libero associazionismo dei cittadini, favorendo lo sviluppo della democrazia e del pluralismo dialettico.

ART. 3

Per il raggiungimento delle finalità definite all'art. 2, l'Associazione intende concorrere alla promozione, alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione di attività, tra le quali si sottolineano quelle relative a:

- promozione e gestione di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica ed amatoriale, ricreativa e culturale e delle attività connesse;
- promozione di servizi nell'area sociale, sportiva e culturale, al fine di migliorare le condizioni sociali dei soci;
- gestione di immobili e impianti sportivi, ricreativi e culturali, propri o di terzi, per il conseguimento di finalità di utilità generali;
- gestione, osservando le relative norme amministrative e fiscali, di bar e ritrovi sociali, riservando le somministrazioni ai propri soci;
- azione tesa a favorire l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
- sviluppo di iniziative volte alla difesa dei diritti dei minori;
- educazione alla responsabilità civile, alla cittadinanza attiva e alla cultura del volontariato;
- promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, della tutela delle minoranze linguistiche e delle libertà di orientamento sessuale;
- sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine, promuovendo servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale e di affermazione di diritti;
- comunicazione, informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva, attività radio-amatoriali, nuove tecnologie e comunicazione telematica;
- promozione e gestione di attività educative e di formazione, anche a carattere professionale, attività di informazione e aggiornamento, corsi di istruzione tecnico-professionale, di qualificazione, di perfezionamento per l'avvio, l'aggiornamento e il coordinamento delle attività istituzionali, anche in collaborazione con Enti terzi;
- attività di promozione sportiva, culturale e d'animazione, organizzate in proprio e in collaborazione con associazioni ed enti operanti nella scuola;
- salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico;
- promozione del turismo sociale e del turismo sostenibile, come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza fra le persone e le culture, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi e scambi internazionali;
- sviluppo di iniziative volte a risolvere le problematiche che riguardano gli anziani;
- organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

In generale sono settori d'intervento dell'Associazione tutti i campi in cui si manifestino esperienze sportive, culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si possa sviluppare un impegno contro ogni forma di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione.

Per raggiungere i suoi scopi e rispondere alle esigenze del corpo sociale, l'Associazione può creare strutture proprie, utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, comprese iniziative mobiliari, patrimoniali, finanziarie non a scopo di lucro, nel rispetto delle normative vigenti.

L'Associazione, come previsto dal D.L. 460/97 art. 5 comma 1 lettera b, nella propria sede, con fini di promozione sociale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, può gestire la "somministrazione di bevande e alimenti" come previsto per i bar e gli esercizi similari e "l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici" sempre che le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate esclusivamente nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 111 del D.P.R. 917/86.

TITOLO III – LA FORMA ASSOCIATIVA

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (a mezzo dei loro rappresentanti legali), che si riconoscono nelle motivazioni dell'Associazione, ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli accettando le regole del presente statuto. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio previo consenso dei genitori o tutori e comunque non godono dei diritti di voto in Assemblea.

Gli aspiranti soci devono inoltrare domanda, anche verbale, al Consiglio Direttivo, fornendo il proprio nome e cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente alla dichiarazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al Regolamento interno, alle deliberazioni degli Organi Sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di altro soggetto da esso delegato, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Lo status di socio implica il versamento della quota associativa annuale e consente di accedere alle attività sociali. I soci svolgono la propria attività nell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è intrasmissibile per atto tra vivi.

ART. 5

L'ammontare della quota annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo. Eventuali variazioni hanno decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della delibera. I soci possono contribuire al finanziamento dell'Associazione anche mediante contributi volontari. La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'Associazione e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. Inoltre le quote sociali sono intrasmissibili per atto tra vivi e le somme versate per esse non sono rimborsabili né rivalutabili.

ART. 6

La qualifica di socio dà diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, ed essere eletti negli stessi;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti.

I soci sono tenuti a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- effettuare il pagamento delle quote annuali, contestualmente all'iscrizione all'Associazione per il primo anno ed annualmente per i successivi.
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli Organismi interni all'Associazione.

ART. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione;
- si renda moroso del versamento del pagamento della quota sociale;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- arrechi, in qualche modo, danni gravi, anche morali, all'Associazione;

Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione si può ricorrere entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante comunicazione scritta. Il recesso ha valore a partire dall'anno successivo a quello della comunicazione.

TITOLO IV – IL SISTEMA ISTITUZIONALE

ART. 8

Gli Organismi di Direzione, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche. Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi, promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell'Associazione nel territorio. Rappresentano territorialmente l'Associazione nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche e sociali.

ART. 9

L'Associazione è dotata di Atto Costitutivo e Statuto autonomo.

Il cambio o l'apertura di nuove sedi non comporterà la sostituzione dello statuto.

ART. 10

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora l'Assemblea dei soci e/o il dettame legislativo ne determinino la costituzione).

Le cariche sociali sono gratuite.

TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Assemblea dei soci

ART. 11

L'Assemblea dei soci è composta dai soci che abbiano ottenuto tale qualifica almeno 5 giorni prima del suo svolgimento.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi presso la sede almeno otto giorni prima della riunione. Deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 12

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro un mese dalla data della richiesta.

L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con la nomina dei liquidatori.

ART. 13

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote annuali, secondo il principio del voto singolo. E' ammessa la rappresentanza in Assemblea attraverso la delega conferita per iscritto ad altro socio. In ogni caso ogni socio non potrà portare più di una delega. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli associati.

ART. 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In caso di vacanza di cariche, l'Assemblea è presieduta dall'associato più anziano per iscrizione all'Associazione e per età anagrafica. Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto degli associati a partecipare e votare, per consentire la regolare costituzione dell'Assemblea, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione. La nomina del Segretario dell'Assemblea è fatta dal Presidente della stessa.

ART. 15

Le deliberazioni si prendono, di regola, in modo palese, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei soci. Le votazioni relative alle cariche sociali devono essere fatte a scrutinio segreto, salvo che avvengano per acclamazione unanime.

ART. 16

Il Segretario dell'Assemblea è colui che provvede alla redazione del verbale, che dovrà essere firmato dal Presidente e reso disponibile a tutti gli associati. In caso di votazioni, la parte di verbale relativa a tali aspetti, dovrà essere firmata anche dagli scrutatori.

Consiglio direttivo

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione, rimane in carica per un periodo di tre anni, viene eletto e revocato dall'Assemblea. E' investito di tutti i poteri per il conseguimento, nell'ambito delle norme statutarie, degli scopi dell'Associazione. Esso segue gli indirizzi e le linee strategiche approvate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti fra i soci, che non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operano in conflitto di interesse con l'Associazione e rispettando il vincolo del numero di componenti dispari.

I componenti del Consiglio sono rieleggibili; essi non hanno diritto ad alcun compenso, ma solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'ambito del loro lavoro. Tali spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente e nomina un Segretario ed un Cassiere/Tesoriere; le due funzioni possono essere assegnate ad uno stesso soggetto e lo stesso può essere un socio, un componente del Consiglio Direttivo o una persona esterna, qualificata per l'incarico.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, e comunque tutte le volte nelle quali il Presidente stesso lo ritenga opportuno oppure qualora vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera (anche attraverso la posta elettronica) da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza; in caso di particolari necessità o urgenze, la convocazione può essere fatta con un preavviso minimo di 24 ore.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive determina la decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pertanto, spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) convocare l'assemblea ordinaria o straordinaria;
- b) sottoporre all'Assemblea per la discussione ed approvazione, la relazione sull'attività svolta e sui programmi futuri;
- c) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- d) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- e) discutere e approvare il programma annuale di attività;
- f) predisporre i regolamenti interni;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e esclusione degli associati;
- i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell'Associazione;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;

m) deliberare sulla costituzione e/o scioglimento di specifiche sezioni autonome.

ART. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

ART. 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Esso viene eletto dal Consiglio Direttivo e rappresenta l'Associazione in giudizio e verso terzi. Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-presidente. Presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 22

Su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere costituiti strumenti operativi che permettano di sviluppare iniziative su singole tematiche, con l'apporto di competenze e specializzazioni considerate utili e coinvolgendo le esperienze di altri Soggetti. A seconda delle esigenze, può trattarsi di coordinamenti tematici o di gruppi di lavoro specifici; in ogni caso, queste hanno sempre una funzione propositiva e operativa e devono corrispondere agli indirizzi programmatici ed economici dati. Il Consiglio Direttivo ne ratifica l'insediamento, il mandato operativo e temporale.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VI – LE RISORSE

ART. 24

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi annuali o straordinari degli associati;
- contributi di privati o di enti pubblici;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- altre entrate derivanti dall'attività dell'Associazione.

Le quote associative e le erogazioni sono intrasmissibili, non rivalutabili ed a fondo perduto. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione.

ART. 25

Il patrimonio associativo è indivisibile e formato da:

- beni immobili e mobili comunque acquisiti;
- donazioni e lasciti;
- dagli avanzi netti di gestione, che siano destinati ad integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva.

ART. 26

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché i fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 27

L'Assemblea, in caso di scioglimento dell'Associazione, devolve i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, ad altro Ente, Associazione o Istituzione pubblica o pubblica/privata, operante in analogo settore.

ART. 28

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei soci. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 29

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto, solo da un'Assemblea appositamente convocata, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad altro Ente o Associazione senza scopo di lucro avente finalità di interesse generale analoghe previo benestare dell'Assemblea dei Soci, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII – Norma di rinvio

ART. 30

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.